

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 18 - Semest. L. 10 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXI - N. 20

UDINE, 10 NOVEMBRE 1942-XX

Sped. in abb. postale II. gruppo

Le Cooperative di Consumo in tempo di guerra

L'organizzazione cooperativistica può operare negli attuali momenti una sana concorrenza selezionatrice e vivificatrice conciliando verso le categorie commerciali l'animo degli organi politici dirigenti

Il confronto fra quello che si sta facendo ora nel campo economico e quel che si fece o si tentò di fare durante la guerra passata, è senza dubbio interessantissimo e può anche essere utile: in primo luogo per guardarsi dagli errori allora commessi, dalle affrettate critiche e mormorazioni senza fondamento, dalle soluzioni utopistiche, e utilizzare invece intelligentemente l'esperienza compiuta, dato che molte situazioni, seppur diverse nei particolari, si presentano analoghe nell'essenziale; in secondo luogo, per avvalorare con la prova dei fatti, ad uso interno ed esterno, l'affermata e indiscutibile superiorità organizzativa dello Stato corporativo, rispetto allo Stato liberale.

Una delle constatazioni che balzano più evidenti dal confronto anzidetto si riferisce al diverso sviluppo delle organizzazioni cooperative, molto più estese allora che adesso, specie nel campo della distribuzione e del consumo.

Dei motivi di questo fatto è facile rendersi conto, se si tengono presenti i grandi progressi realizzati nel senso della tutela degli interessi economici delle rispettive categorie da parte delle organizzazioni professionali collaboranti sul piano corporativo. Però dalla spiegazione non deriva necessariamente la giustificazione del fatto stesso, in quanto non può ammettersi che le funzioni produttive, sia degli individui che delle categorie, costituiscono un diritto inviolabile e che lo Stato corporativo debba farsene in ogni caso difensore e garante. E' eventualmente di un diritto di questo genere può parlarsi (e neppure in senso strettamente giuridico) solo nei confronti del lavoro indifferenziato, come di una base minima di sussistenza che lo Stato, attraverso l'evoluzione degli istituti sociali, tende ad assicurare a ogni cittadino capace di lavorare e di contribuire al progresso della collettività: è questo il solo significato in cui sembra possa ragionevolmente intendersi il postulato mussoliniano del lavoro garantito, giacché sarebbe poco confacente allo spirito dinamico del Fascismo interpretare la promessa del Duce nel senso che lo Stato si proponga di garantire le cause agli avvocati, i pazienti ai medici, gli affari ai commercianti, e così via. Tutte queste funzioni produttive trovano la loro tutela giuridica, politica e morale negli istituti corporativi, solo in quanto però sia data la loro economicità, ossia risultino convenienti nell'interesse della Nazione. Chè se poi il corporativismo fascista dovesse avere altro significato e altri scopi, sarebbe facile rivolgere contro di esso le critiche e le accuse mosse due secoli fa

contro le sopravvivenze dell'oppressivo e stagnante corporativismo medioevale.

Utilità attuale della cooperazione

Riprendendo il filo principale del nostro discorso, vogliamo dichiarare esplicitamente che qui non si intende prendere posizione pro o contro il fenomeno cooperativo, come principio e forma di organizzazione produttiva. Si vuole soltanto osservare che, nelle circostanze eccezionali della guerra, la cooperazione (e particolarmente quella dei consumatori) può rendere degli utili servizi alla collettività, integrandosi con le molte altre istituzioni e provvidenze disposte per la tutela economica delle categorie meno abbienti. Questo semplice fatto, e non i prodigi annunciati dai poeti e dagli speculatori del cooperativismo integrale, sembra confermato dall'esperienza fatta in Italia durante la passata guerra, pur senza dimenticare che anche le cooperative, come tutte le cose di questo mondo, hanno avuto, hanno ed avranno sempre i loro difetti.

I principali vantaggi che le cooperative di consumo (quelle, si capisce, intelligentemente ed onestamente amministrate) presentano o possono e debbono presentare rispetto agli esercizi commerciali privati sono essenzialmente questi due: 1) un'economia del costo dei servizi; 2) l'eliminazione del sovrappiù speculativo.

Sul primo punto si credette di fare una osservazione molto acuta e scientifica affermando che il preteso minor costo delle cooperative si riduceva in molti casi a una lustra, perchè se alcune di esse, ad esempio quelle degli impiegati dello Stato, avessero dovuto pagare i locali e la luce che ricevevano gratis dai Ministri, retribuire l'opera degli impiegati che vi si dedicavano volontariamente, ecc., probabilmente, fatti meglio i conti, i loro costi non sarebbero risultati non inferiori ma superiori a quelli del libero commercio. Già, ma tutto dipende proprio da quel se: verissimo che, in astratto, i locali, la luce, le prestazioni dei funzionari, ecc. sono beni economici, capaci di avere un valore e pertanto di incidere sui costi di produzione; ma nel caso specifico e concreto non ne avevano alcuno giacché né i Ministri avrebbero affidato ad altri i loro locali, né probabilmente la luce sarebbe rimasta spenta, né gli impiegati avrebbero offerto la loro opera come commessi di negozio e così via. In conclusione, il merito delle cooperative impiegate è stato appunto quello di valorizzare dei fattori produttivi che diversamente sarebbero rimasti inutilizzati, recan-

do, come si vede, un incremento netto alla ricchezza collettiva e individuale.

Sul secondo punto, vale a dire sulla eliminazione del profitto, può osservarsi con fondamento che lo Stato corporativo, assai più dello Stato liberale di vent'anni fa, è in grado di frenare le manifestazioni speculative e di reprimere l'ingordigia di alcuni rivenditori. Però, se ciò è possibile in molti casi, non lo è assolutamente in tutti, né può farsene colpa allo Stato, dato che non di rado il consumatore è d'accordo col suo carnefice e si sottomette di buon grado allo scuoiamento. Bisogna insomma tener presente che quando i pro-

fitto (beneficio del consumatore) che in molti casi gli spacci anonari e cooperativi non vendevano affatto a condizioni più vantaggiose del commercio libero. Non si vuol negare naturalmente che alcune cooperative, per cattiva amministrazione o per altro, siano state incapaci di assolvere il loro compito; però l'osservazione su riferita non prova gran che, in quanto può accadere che la cooperativa, specie in mercati ristretti, ecciti la concorrenza e obblighi i commercianti a ridurre i loro profitti; e in questi casi è da dire che il suo effetto benefico sulla distribuzione e sui prezzi è pienamente raggiunto.

Il commerciante ha il dovere di cooperare affinché la popolazione risenta il meno possibile dei disagi inevitabili del tempo di guerra; deve usare, nei giornalieri contatti con i consumatori, maniere e atteggiamenti pazienti e corretti; soprattutto, svolgere intelligente opera di persuasione, convincendo il cliente che le difficoltà e le restrizioni sono la inevitabile conseguenza del momento; tutti, venditori e consumatori devono disciplinatamente sottostare ad esse per il raggiungimento della meta suprema: la Vittoria.

dotti scarseggiano ogni rivenditore viene a trovarsi fatalmente in condizioni simili a quelle del monopolista, ossia può praticare prezzi molteplici per la stessa merce; e ancora poco male sarebbe se, per effetto di questa politica, il ricco dovesse pagare più caro del povero, ma il peggio si è che, mentre il primo, sia pure a costo di farsi strozzare, riesce ad approvvigionarsi, il secondo rischia di restare sprovvisto o per lo meno deve accontentarsi dei prodotti peggiori.

Effetti benefici

Tutto ciò nelle cooperative non succede, o succede in via eccezionale e, in ogni caso, in misura di gran lunga inferiore. Si aggiunga poi che le più perfette forme attuali di disciplina nel campo produttivo potrebbero agevolare gli organismi corporativi proprio in quella che è la parte più delicata del loro compito, cioè a dire nell'acquisto delle merci: dove esistono centri di raccolta ufficiali, ammassi e simili, la faccenda sarebbe presto risolta; dove, poi, tali centri non esistono o non funzionano, potrebbero facilmente organizzarsi, coll'assistenza delle associazioni sindacali e dei nuclei periferici del Partito, opportune forme di intesa fra i produttori per convogliare i prodotti e andare incontro alle cooperative.

Fu anche osservato durante e dopo la passata guerra (e adotto a prova che non è sempre vero che le cooperative trasferiscono il profitto del rivenditore

Noi non abbiamo perso a mente molta fiducia nelle pretese virtù taumaturgiche delle cooperative, destinate, secondo alcuni, ad appianare tutti i conflitti e a riportare nel mondo la pace sociale; noi riteniamo invece che la loro possibilità di affermazione e di successo sia assai circoscritta nello spazio e nel tempo: nello spazio, giacché, per essere vitali, le cooperative devono mantenersi in limiti tali da consentire la effettiva e diretta partecipazione dei soci, il che non avviene più quando gli organismi superano certe dimensioni; nel tempo, giacché le associazioni cooperative (almeno per quanto concerne l'esercizio delle funzioni commerciali di distribuzione e di vendita) costituiscono piuttosto uno fra i tanti espedienti valevoli a fronteggiare situazioni eccezionali che non una forma di organizzazione stabile capace di vivere e prosperare anche in condizioni di anormalità, quando può operare nel campo produttivo una sana concorrenza selezionatrice e vivificatrice.

Soprattutto quest'ultima considerazione dovrebbe valere, se non certo a determinare nei confronti delle cooperative di consumo il favore delle categorie commerciali (le quali si sforzano oggi comprensibilmente a difendere le loro posizioni già duramente intaccate dalle ferree esigenze della guerra), quanto meno a conciliare maggiormente verso di esse l'animo degli organi politici dirigenti.

E. P.

Trapassi di aziende chiuse

per infrazioni anonarie

Nel caso che i familiari dei titolari di esercizi commerciali, chiusi definitivamente per ordine delle Autorità, domandino una nuova licenza di commercio in sostituzione di quella del titolare, o intendano riprendere le gestioni dell'azienda in qualità di acquirenti, o a mezzo di trapasso, il Ministero delle Corporazioni ha precisato che deve essere escluso che si possa parlare di trapasso di azienda, perchè non può trasferirsi un esercizio che non esiste più per effetto della chiusura definitiva e della revoca della relativa licenza.

Invero, i casi in questione presentano l'aggravante che le domande sono avanzate da familiari di commercianti ritenuti dalle autorità non degni di continuare, nell'attuale delicato momento, la attività commerciale.

La concessione della licenza al familiare renderebbe vano il grave provvedimento di chiusura dell'esercizio, in quanto è evidente che l'esercente punito potrebbe continuare tranquillamente la gestione della propria azienda sotto il nome del familiare titolare della licenza.

Immissione al consumo di fichi secchi

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste comunica che la immissione al consumo dei fichi secchi deve avvenire a mezzo della Confindustria ed in base ai piani nazionali. Mentre si ricorda che è vietata qualsiasi vendita, spedizione e trasporto di detto prodotto, si fa presente che, rilevandosi la necessità di autorizzarne il trasferimento per assicurare la conservabilità del prodotto, le ditte interessate dovranno presentare domanda al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste indicando la quantità da trasferire e le provincie di destinazione e garantendo il vincolo a proprio nome presso le provincie di destinazione. Per le consegne o i trasferimenti disposti dal suaccennato Ministero le Sepral sono autorizzate a rilasciare il permesso di spedizione, su presentazione dell'ordinativo di consegna rilasciato dalla Confindustria alle ditte spediatrici.

Produzione e vendita

articoli casalinghi di alluminio

A seguito delle precedenti norme impartite dal Ministero delle Corporazioni, in merito alla fabbricazione degli articoli casalinghi di alluminio, il Ministero stesso ha disposto che è consentita la produzione e la vendita di articoli d'alluminio tipo unificato con manico ad arco, alle condizioni previste per gli articoli di alluminio con maniglia in lega di alluminio ed a prezzi non superiori a quelli stabiliti per questi ultimi (da produttore a commerciante, per merce franca destino, L. 24,50 per Kg; da grossista a dettagliante, Lire 25,30 per Kg.; per la vendita al consumatore L. 32 per Kg).

E' consentita la fabbricazione degli articoli di alluminio elencati al N. 1 del par. 4 della circolare P. 436 del Ministero delle Corpo-

razioni fino al 31 dicembre del corrente anno, anche se sono di dimensioni superiori a quelli indicati nel Fasc. UNI 0351, purchè detta produzione sia fatta soltanto su commissione da parte di comunità e non per la vendita al commercio ed a privati consumatori.

A partire dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto provvedimento ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, gli articoli di alluminio non tipo, che rientrano nelle seguenti categorie: pentole, casseruole, tegami, tortiera e coperchi, non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti per gli articoli casalinghi di tipo unificato.

In particolare, gli articoli non tipo che siano confezionati con manici diversi da quelli previsti per i prodotti tipo, dovranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti per gli articoli con maniglie in lega di alluminio.

I prezzi al consumo delle acque minerali

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha precisato che i prezzi al consumo, già fissati per le acque minerali naturali, si intendono riferiti alla sola acqua. Pertanto i rivenditori sono autorizzati a maggiorare di lire 3 ogni bottiglia a titolo di cauzione; gli stessi rivenditori, però, sono obbligati alla restituzione di tale deposito quando la bottiglia sia loro ridata in buone condizioni. Per la consumazione delle acque in bicchieri da 200 grammi, sia al tavolo sia al banco, il prezzo dovrà essere riferito a un quinto di quello determinato per la bottiglia da un litro.

Tariffa unica per i trasporti di merci su strada

con automezzi

La « Gazzetta Ufficiale » del 28 ottobre u. s. ha pubblicato che il Ministero delle Corporazioni, di concerto con quello delle Comunicazioni, con circolare n. 2222 del 23 ottobre c. a. a parziale modifica del punto 2 delle norme di attuazione della tariffa unica nazionale per i trasporti di merci su strada con automezzi, ha stabilito che le tariffe previste per i trasporti continuativi si applichino a tutti i trasporti effettuati da automezzi che, in relazione al quantitativo di carburante ricevuto, siano comunque in grado di raggiungere le percorrenze mensili appresso indicate:

4.500 Km. per gli autotreni pesanti; 3.000 Km. per gli autotreni medi; 4.500 Km. per gli autocarri pesanti; 3.000 Km. per gli autocarri medi; 1.500 Km. per gli autocarri piccoli; 1.500 Km. per i motocarri; 900 Km. per i motofurgoncini.

La tariffa prevista per i trasporti saltuari potrà essere applicata previa autorizzazione dei Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, solo quando il servizio venga effettuato in base ad ordini di trasporto ai sensi dell'articolo 2 lettera B) del R. Decreto Legge 22 maggio 1942-XX, n. 772, e l'autocarro adibito al trasporto stesso non raggiunga nel mese le percorrenze complessive come sopra indicate.

COMMERCIANTE: ogni tuo

sacrificio sarà premiato con la vittoria delle nostre armi.

TRA DUE GUERRE...

VENTICINQUE ANNI DI VITA ECONOMICA E BANCARIA IN FRIULI

X.

Il decrescente gettito complessivo rappresenta, in modo assoluto, minor ricchezza prodotta.

Di riflesso al progressivo diminuire delle rimesse doveva considerarsi anche la situazione di disagio nella quale si trovavano quei nostri lavoratori, perseguiti da severe norme legislative specie in qualche paese ove particolarmente numerosa era la nostra colonia di emigranti.

Non era assente però l'interessamento del Regime, vigile difensore dei diritti dei figli d'Italia, che davano opera apprezzatissima in terra straniera, perchè la tutela morale e materiale dei nostri lavoratori fosse assicurata.

Gli elementi statistici, precedentemente esaminati, sul graduale inaridimento delle due fonti principali di reddito, davano evidenza alla progressiva diminuzione delle risorse sulle quali il Friuli poteva contare.

L'attività delle nostre Banche ripescchiava, naturalmente, le caratteristiche generali della situazione economica della Nazione e quelle particolari del Friuli. Pur tuttavia il lavoro svolto denotava accenti non dubbii di una prossima ripresa.

La grande operazione finanziaria decretata dal Regime per la conversione del Consolidato e Littorio 5% in Redimibile 3 1/2% e le due emissioni di Buoni del Tesoro Novennali 4% 1943, avevano trovato nella nostra organizzazione bancaria la più diligente collaborazione. L'andamento dei depositi fiduciari poteva essere considerato soddisfacente perchè sempre meritatamente larga era la fiducia dei depositanti nelle Banche friulane.

Attraverso il lento, difficile, ma sicuro processo di assestamento dell'economia nazionale e attraverso il particolare disagio del Friuli, le nostre Banche avevano conservato la loro piena efficienza. Ciò era dovuto al programma di lavoro ch'esse si erano imposte, programma la cui bontà era stata confermata attraverso il vaglio rigoroso di uno dei più difficili periodi della vita economica nazionale.

Ripresa economica

Possiamo dedurre, che in ogni tempo ed in ogni avversità, una sana e severa norma amministrativa può consentire possibilità di soddisfacenti risultati.

Il 1935 iniziava sotto l'auspicio di liete promesse. La ripresa economica si andava accentuando in vari paesi, compreso il nostro; in altri, sintomi di miglioramento erano avvertiti; altrove la depressione segnava un punto di arresto, lasciando anzi intravedere una parabola ascendente.

La crisi non era però ancora superata pur dando, generalmente, la sensazione che il fondo era stato toccato e che pur attraverso scosse, forse anche brusche, la normalizzazione economica e monetaria del mondo era in atto. Ma non quella politica!

La vertenza italo-etiopea, vertenza africana, sorta dal diritto di difendere le nostre colonie minacciate e dalla necessità di espansione per un popolo laborioso e demograficamente forte, aveva trovata l'ingiusta opposizione di ideologie assurde e di inconfessabili egoismi da parte di chi controlla il terzo del globo terrestre e voleva contrastare al popolo italiano il suo posto al sole.

Da anni andavano chiudendosi all'estero le vie dell'emigrazione italiana e nessuno più dei friulani lo avevano provato. La Patria nostra era troppo piccola per una popolazione in costante e forte accrescimento.

Le necessità umane, indifferibili ed imperative e quelle storico-militari, erano le stesse necessità che ci avevano indotto a riscattare ed utilizzare, con uno sforzo eroico, ogni zolla di terreno nazionale, dall'Agro Pontino ai vari Consorzi di Bonifica per dare pane e lavoro a migliaia e migliaia di famiglie. Ma le ragioni sociali della nostra impresa coloniale non erano state comprese e l'opposizione era giunta a determinare l'acuta situazione che tutti ricordiamo. Tutto il popolo italiano, unito spiritualmente al suo Duce, si levò contro la coalizione economica, finanziaria, navale, che credeva di piegare l'Italia stringendola nell'ingenuo «assedio economico».

Ma le «sanzioni» ottennero l'effetto di galvanizzare la nostra resistenza, intensificando ogni mezzo di produzione per neutralizzare l'effetto del turbato equilibrio negli scambi.

L'autarchia economica nasceva così, come elemento decisivo della nostra potenza.

L'ammirevole contegno dei risparmiatori italiani aveva già risposto all'odioso assedio societario decretato a Ginevra il 18 novembre 1935, versando allo Stato 5 miliardi di lire per la conversione volontaria in Rendita 5% di oltre metà del Redimibile 3 1/2% in circolazione e ciò oltre ai miliardi ceduti in titoli esteri con plebiscitaria manifestazione di volontà e di fede nell'avvenire della Patria. La Nazione sapeva che quella parte del risparmio di nuova formazione, che lo Stato le aveva chiesto negli ultimi tempi, era esclusivamente destinata a raggiungere mete straordinarie che dovevano decidere del benessere del popolo italiano e della posizione storica e politica dell'Italia nel mondo civile.

La fede del popolo friulano

Un popolo che aveva spontaneamente offerto alla Patria il suo oro ed il suo argento, un popolo che — dono simbolico e contributo di potenza evocato dal gesto Regale — aveva dato alla Patria le fedi nuziali delle spose e delle madri, aveva sbalordito il mondo; la fede di questo nostro popolo, aveva saputo superare tutte le prove!

In Friuli, l'andamento dell'annata agricola 1935 era stato confortante. Satisfacente il raccolto del frumento e remunerativo il prezzo di vendita grazie all'organizzazione, ormai quasi perfetta, degli ammassi collettivi.

Promettente di un graduale attecchimento risveglio, il prezzo dei bozzoli, portati, nella quasi totalità della produzione, agli essiccatoi cooperativi, la cui funzione regolatrice del mercato si era dimostrata perfetta.

In questo campo il nostro Friuli era stato all'avanguardia e gli agricoltori friulani devono gratitudine ai benemeriti promotori dell'iniziativa che, subito dopo la guerra, in anni particolarmente favorevoli, avevano

saputo apprestare mezzi, che l'indirizzo corporativo aveva reso perfetti.

Il Governo Nazionale, dando ancora una volta prova di tempestiva valutazione e di sollecito intervento, aveva ristabilito nel 1935 la corrispondenza del premio di L. 1 per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti.

Oltre che vantaggio materiale, tale rinnovata prova di collaborazione e di aiuto per una delle più antiche e benemerite industrie agricole nazionali, doveva considerarsi incentivo morale e premio per i fiduciosi e conforto sollecitore ai pavidi perchè l'allevamento del baco da seta non subisse arresti o diserzioni, ma riprendesse intensificato.

Alla produzione veniva così assicurato un ricavo netto che raggiunse le L. 6 per chilogramma di bozzoli. Il prodotto dell'annata 1935 (kg. 3.720.000) era stato il più basso finora avutosi in Friuli.

Abbiamo accennato come già da qualche anno, restrizioni sempre più severe, avessero gradatamente ridotto la possibilità di favorevole collocamento all'estero dei nostri emigranti.

Difficoltà monetarie avevano poi preclusi addirittura mercati stranieri un tempo favorevolissimi.

Il totale delle rimesse in patria nell'anno 1935 era disceso a circa L. 18.500.000.

Tale contrazione progressiva rappresentava, per la nostra Provincia, effettiva ricchezza perduta e, fra i dati economici riguardanti la nostra Regione, era uno dei più impressionanti.

In poche Provincie d'Italia, come nella nostra, i cui figli conobbero sempre il peso ed il sacrificio di lavorare per la ricchezza straniera, la nuova impresa coloniale poteva essere compresa nel suo alto significato morale ed umano.

E già dall'Africa Orientale giungevano le prime rimesse da parte dei nostri operai che davano così la loro opera instancabile per redimere e valorizzare terre ignorate ed abbandonate all'ignavia di un popolo barbaro ed inconsapevole.

(Continua)

Luigi Bon

TARGHE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

In attesa che il problema delle targhe all'esterno dei negozi venga chiaramente risolto in armonia alla necessità di risparmiare materiali oggi preziosi, si richiama l'attenzione sulle norme date per la esposizione delle targhe all'esterno dei negozi, indicanti la vendita di generi alimentari e si ricorda le seguenti precisazioni:

Olio di semi. - Le indicazioni sono prescritte soltanto nel caso in cui ne venga effettuata la vendita.

La denominazione «olio di semi» deve essere sempre indicata nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altra documentazione destinata a comprovare come pure su tutti i recipienti che contengono detti olii dovunque essi si trovino: analoghe scritte devono essere apposte a caratteri ben leggibili all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto (articolo del R. d. l. 15 ottobre 1925 III, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562). Mancando la targa all'esterno dell'esercizio si deve supporre che tutto l'olio venduto nel locale sia di oliva (art. 70 del Regolamento approvato con R. d. l. 1 luglio 1926, n. 1361, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562). Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli oli che si trovano nei magazzini di vendita di generi alimentari sia all'ingrosso che al minuto; pertanto se in un

magazzino di vendita vengono ritrovati olii non commestibili, essi vengono ritenuti venduti in frode al consumatore.

Olio di sansa commestibile. - La disposizione che prescriveva la targa esterna per i negozi dove si vendeva olio di sansa commestibile (ora denominato olio rettificati B), è da tempo decaduta, perchè oggi i rettificati B per uso alimentare vengono mescolati con olio d'oliva e la loro denominazione legale è: «olio d'oliva». La acidità massima di questi olii è del 4%, elevata temporaneamente al 5% (R. d. l. 27 settembre 1936, n. 1986).

Aceto. - Per quanto riguarda l'aceto è da tener presente:

1) che il nome di aceto è riservato esclusivamente all'aceto di vino;

2) che nessun altro tipo di aceto può essere messo in commercio ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'acido etilico;

3) che tale ultimo tipo di aceto denominato aceto di spirito può essere commercialmente escluso per la conservazione dei prodotti agricoli;

4) che la denominazione «aceto di spirito» deve essere segnata sopra i recipienti, sulle fatture, polizze e su ogni altro documento, ma che non è prescritta l'indicazione all'esterno del negozio.

Tipo delle targhe. - Le indicazioni da apporsi all'esterno

dei locali di vendita devono essere fatte su apposite targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale, con caratteri alti almeno 10 cm. ed in colore nero su fondo bianco.

Sulle targhe non dovranno apporsi altre indicazioni oltre a quelle prescritte; ma per i locali di vendita sono consentite anche le parole «vendita di...» ed il prezzo (art. 10 del R. d. l. 1 luglio 1936, n. 1361). Ne consegue che le targhe possono essere fatte con qualsiasi materia e che i caratteri possono essere comunque impressi, rilevati o dipinti purchè abbiano il colore e l'altezza voluta e purchè possano resistere alle intemperie.

Agli esercenti caffè bar

Ricordiamo agli esercenti caffè bar che, come da disposizioni ministeriali, dal 1° novembre è vietata nei pubblici esercizi, comprese le latterie, la libreria somministrazione di qualsiasi bevanda contenente latte fresco, condensato, in polvere o comunque conservato, ad eccezione del cappuccino purchè servito nella misura di tazzina da caffè e semprechè la quantità di latte impiegato non superi la metà della bevanda complessiva.

Tale disposizione dovrà essere rigidamente osservata.

Tassa di bollo sui cartellini apposti sui prodotti tipo tessili

Il Ministero delle Corporazioni, in seguito al quesito formulato alla competente Direzione Generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle Finanze, ha disposto che i cartellini apposti sui prodotti tipo forniti dall'Ente del tessile nazionale, dei quali è cenno nell'ultima parte dell'art. 5 del Decreto 16 marzo u. s., del Ministero delle Corporazioni, possono ritenersi esenti da tassa di bollo, nonostante contengano, oltre l'indicazione del prezzo, la indicazione della ditta produttrice, e ciò in considerazione dello speciale scopo cui detti cartellini sono destinati, rendendo possibile rintracciare il produttore responsabile in caso di infrazioni, allorchè il prodotto è stato immesso in circolazione.

La sostituzione delle partite di vino da consegnare alla distillazione

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ai fini dell'applicazione dei D. M. 29 agosto 1942 XX, sulla disciplina del mercato vinicolo, con disposizione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, ha stabilito che coloro i quali intendono, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, sostituire la quota vinicola del 20 per cento dei prodotti della vendemmia 1942 con altre partite di vino per una corrispondente quantità di gradi alcoolici, debbono presentare agli uffici delle imposte di consumo, all'atto stesso della presentazione della denuncia della produzione vinicola contenente gli estremi della partita di prodotto che si vuole sostituire e cioè: nome del detentore, località di deposito, gradazione alcoolica complessiva.

Coloro che abbiano già effettuata la denuncia della produzione vinicola debbono presentare la dichiarazione predetta entro il 10 novembre 1942-XXI.

Tali dichiarazioni verranno conservate dagli Uffici delle imposte di consumo a disposizione degli incaricati dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

«L'Italia fascista può, se sarà necessario, portare oltre il suo tricolore, abbassarlo mai!».

MUSSOLINI

Un'utile iniziativa

Il servizio di credito ai dettaglianti assegnatari di generi razionati assunto dalla Banca Cooperativa

Le nuove norme per la distribuzione dei generi razionati hanno imposto ai dettaglianti oneri veri, fra i quali non ultimo né meno importante quello finanziario.

Il pagamento dilazionato di cui essi godevano in precedenza è stato sostituito dal pagamento a pronti e, in molti casi, anticipato. Tale mutamento è giustificato da varie ragioni, prima fra tutte dal blocco dei prezzi che non consente ai fornitori di assumere il maggior costo rappresentato dalla concessione del credito. Inoltre i dettaglianti, per necessità di cose, sono spesso indirizzati a fornitori diversi da quelli che erano loro abituali, e si sono quindi interrotti i precedenti rapporti di affari e di fido sui quali i dettaglianti stessi facevano giusto calcolo.

Il dover pagare alla consegna lo importo delle merci assegnate per un intero mese e anche più, può portare a ritardi nel rifornimento dei generi con pregiudizio dell'in-

teresse delle aziende e, soprattutto, di quello dei consumatori.

Per eliminare difficoltà di tal genere l'Unione — seguendo le direttive della Superiore Confederazione e tenendo presente quanto fatto in proposito in altre Provincie — ha concluso con la Banca Cooperativa Udinese un accordo per la concessione del credito necessario agli assegnatari di generi razionati.

E' così istituito un nuovo servizio che, in sé stesso, è molto semplice: il credito è concesso alla Banca Cooperativa Udinese a tutti i dettaglianti che ne facciano richiesta ed è utilizzato mediante speciali assegni «Servizio Credito Generi Razionati».

Non è richiesto il rilascio di cambiali, né fidejussioni né alcun'altra delle garanzie che accompagnano di solito la concessione del credito ordinario.

Per ottenere il credito il dettagliante deve recarsi all'Ufficio apposito della Banca Cooperativa Udinese con le cartoline di assegnazione del mese in corso, o con le fatture del mese precedente. La Banca gli consegnerà un blocchetto di dieci assegni speciali C.G.R. verso il pagamento di L. 5 per rimborso bolli e spese.

Tali assegni possono essere emessi solo a favore del fornitore, per l'importo della merce razionata fornita secondo regolare assegnazione dell'Ufficio Distribuzione

«Le maestranze dell'industria sono perfettamente in linea secondo le esigenze dell'ora e il sacrificio dei combattenti. Sfasamenti, egoismi, speculazioni, incoscienza sono fenomeni che si verificano altrove e vengono accuratamente notati nonché puniti»

MUSSOLINI

Dr. Guido NICOLETTI
SPECIALISTA
OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - TEL. 1777
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
= UDINE =
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

La TINTORIA-LAVANDERIA
PULITURA A SECCO
G. COMINO
Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-13
Rinova cappelli borghesi, alpini e da
sacerdote, abiti sbiaditi e macchiati.
Conceria e tintoria di pellicce.
Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 10.550.000.—

FILIALI:
AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVA - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MARIANO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCHETTA - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
ARTEGNA - AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

La BANCA DEL FRIULI svolge la sua attività in tutta la Regione friulana mediante 47 Dipendenze aperte nelle principali località. Gestisce inoltre 11 Esattorie Tesoriere comunali.
La Banca del Friuli compie tutte le operazioni di Banca.

RUBRICA DEI QUESITI

IMPOSTA SULL'ENTRATA - ACQUISTO DI BOSCO CEDUO.

DOMANDA (G. B.) - L'acquisto di un bosco ceduo - legna da fuoco - risultante da atto registrato, è anche soggetto all'imposta generale sull'entrata, oppure l'acquisto di detto prodotto agricolo è esente da questa imposta?

RISPOSTA - L'acquisto effettuato da un commerciante o da un industriale della legna di un bosco è soggetto all'imposta sull'entrata a termini dell'art. 2 lett. a) della legge 19 giugno 1940 XVIII, n. 762, mentre sarebbe esente l'acquisto fatto da un privato.

CONSERVAZIONE DELLE FATTORE SOGGETTE ALL'IMPOSTA ENTRATA.

DOMANDA (M. M.) - Avendo chiuso l'esercizio di salumeria e cessata ogni attività commerciale, sono obbligato a conservare il libro ove ho registrato le fatture? e come pure le fatture sino a quale epoca?

RISPOSTA - La legge non prevede il caso da Voi prospettato. Comunque riteniamo che non vi sia nulla di male, né di aggravio conservare i documenti di cui al quesito per cinque anni decorrenti dal giorno dell'emissione dell'ultima fattura.

LICENZA DI FIASCHETTERIA - RIVENDITA DI PANE E RICORSO CONTRO LE OPERAZIONI DAZIARIE.

DOMANDA - Quali pratiche devo fare per ottenere la licenza di fiaschetteria e rivendita pane? Tenete calcolo che sono in possesso di licenza per vendita di alimentari.

Quando scade il termine per presentare ricorso al dazio?

RISPOSTA - La concessione di nuove licenze commerciali è sospesa sino alla fine della guerra. E' inutile, pertanto, che facciate domande per ottenere la licenza per la rivendita di pane.

Anche per la licenza di fiaschetteria vige la medesima limitazione.

Il termine di presentazione dei ricorsi contro l'operato dell'amministrazione delle imposte di consumo è di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

ALLEVAMENTO DI POLLI E DI CONIGLI.

DOMANDA (V. S.) - Ho affittato al piano terreno diversi locali e piccolo cortile con autorimessa ad uso ufficio e magazzino merce, escluso abitazione.

Vi si tiene allevamento di polli e conigli. E' ciò ammesso?

RISPOSTA - Se non vi è divieto preciso nel contratto di locazione, l'inquilino di cui al quesito può tenere allevamento di polli e di conigli nei locali a lui affittati.

IMPOSTA SULL'ENTRATA - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO.

DOMANDA (S. S.) - Le indennità di licenziamento per operai e impiegati sono soggette all'imposta sull'entrata?

RISPOSTA - Le indennità di licenziamento corrisposte a dipendenti impiegati od operai sono esenti dalla imposta sull'entrata a norma dell'art. 1 lett. g) della legge 19 giugno 1940 XVIII n. 762.

Legislazione commerciale

Determinazione sopraprezzo del piombo di metallo per l'anno 1942-XX (Gazz. Uff. N. 244 del 16 Ottobre 1942-XX).

Riassunto del provvedimento P. 506 del 2 ottobre 1942-XX, relativo ai prezzi praticati dai grossisti nelle vendite ad enti, ospedali, istituti di beneficenza, ecc. (Gazz. uff. N. 246 del 17 Ottobre 1942-XX).

Prezzi cucirini non di seta - Prezzi e tipi delle cravatte prodotte con tessuti a spugna e per fasce da neonato (Gazz. Uff. N. 247 del 19 Ottobre 1942 XX).

Eleneco N. 1 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di gennaio 1942-XX (Gazz. Uff. N. 247 del 19 Ottobre 1942).

Prezzi polpe di barbabietole di nuova produzione, del formaggio grana produzione 1941, delle amarene sciropate, delle castagne seche e della farina di castagne, delle acque minerali naturali - Disposizioni e comunicati. (Gazz. Ufficiale N. 248 del 20 Ottobre 1942)

Prezzi del legno compensato - (Gazz. Uff. N. 249 del 21 Ottobre 1942-XX).

Prezzi calzature civili e militari fuori uso e delle calzature pesanti di gomma per lavoratori - (Gazzetta Uff. N. 250 del 22 Ottobre 1942-XX).

Produzione, vendita e prezzi di articoli casalinghi di alluminio - (Gazz. Uff. N. 254 del 27 Ottobre 1942-XX).

Prezzi del legname in tronchi per miniere e del legname (travi uso Trieste) - (Gazz. Uff. N. 255 del 28 Ottobre 1941-XX).

Produzione e vendita calzature di gomma - (Gazz. Uff. N. 255 del 28 Ottobre 1942-XX).

Nuove norme per la distribuzione dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento - Carta del vestiario anno 1943-XXI (Gazz. Uff. N. 255 del 28 Ottobre 1942).

Elenco N. 2 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di febbraio 1942-XX (Gazz. uff. N. 257 del 30 Ottobre 1942).

Tipi e prezzi dei tessuti con crine animale o artificiale - (Gazz. Uff. N. 257 del 30 Ottobre 1942).

Scadenze del mese

10 NOVEMBRE. - Termine per la notifica da parte dell'amministrazione delle Imposte di Consumo ai contribuenti del canone di abbonamento obbligatorio.

30 NOVEMBRE. - Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del Bollo alleg. A.

Rubrica Legale - Tributaria e Sindacale ed Imposte di Consumo

IMPOSTA SULL'ENTRATA

Quota integrazione di prezzo per le carni da macello

La legge 26 maggio, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto - legge 2 marzo, recante l'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per gli atti economici concernenti il commercio del bestiame bovino, suino, ovino, ed equino) e delle relative carni, comprese le salumerie, prevede la corresponsione di una quota d'integrazione di prezzo nei confronti di industriali e grossisti che detenevano, giusta le risultanze dei prescritti documenti, quantitativi di carni bovine, ovine, suine ed equine, comprese le salumerie, già assoggettate in origine al pagamento della imposta sull'entrata a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, che dovevano essere rivendute ai nuovi prezzi fissati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Detta quota d'integrazione sarà fissata a suo tempo con provvedimento di questo Ministero d'intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, in relazione ai prezzi di acquisto dei generi esentati da tributo ed alle variazioni dei prezzi di rivendita.

Al fine, ora, di predisporre i necessari elementi per dare pratica esecuzione alla disposizione sopra richiamata, il Ministero delle Finanze, con circolare 8 ottobre 1942 n. 69278, ha disposto quanto segue:

I. - Prodotti ammessi al beneficio della quota integrazione prezzo

I prodotti ammessi al beneficio della quota d'integrazione di prezzo sono in generale tutte le carni bovine, ovine ed equine, allo stato naturale, ivi comprese le salumerie di ogni specie.

Gli esclusi i grassi di maiale (lardo - pancetta - guanciale - strutto) atteso che per detti prodotti la corresponsione della quota d'integrazione di prezzo era già prevista dall'art. 2 del R. Decreto - legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, ed al riguardo furono impartite specifiche norme con la circolare 28 aprile 1942-XX, n. 64291.

II. - Obblighi degli Industriali e dei Grossisti

Al fine di ottenere la corresponsione della « quota d'integrazione di prezzo », gli industriali ed i grossisti che alla data di applicazione dei nuovi prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a norma del R. decreto - legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, detenevano quantitativi di prodotti, tra quelli specificati al precedente paragrafo I, che avevano scontato in origine l'imposta sulla entrata a norma delle disposizioni già in vigore, devono presentare, nel termine del 31 dicembre 1942, alla Intendenza di finanza della rispettiva provincia, apposita denuncia in carta libera, contenente i seguenti dati:

a) il nominativo della ditta (ragione sociale o generalità del

proprietario per le ditte individuali), il luogo ove la stessa ha la propria sede, nonché la precisa indicazione del luogo ove sono posti gli opifici od i magazzini ove i prodotti vengono lavorati e depositati;

b) la elencazione dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore dei nuovi prezzi di vendita, con la indicazione dei quantitativi riferiti alle diverse qualità di ogni prodotto;

c) la indicazione della data di entrata in vigore dei nuovi prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, avuto riguardo alla circostanza che generalmente tale data varia da provincia a provincia.

I dati di cui sopra riportati, nelle denunce, devono trovare rispondenza sia con i documenti e registri dei quali è obbligatoria la tenuta a norma delle vigenti disposizioni inerenti all'approvvigionamento ed alla distribuzione dei vari prodotti, sia con i documenti e registri contabili propri di ciascuna azienda.

Ogni denuncia dovrà portare in calce il visto della competente Denuncia Sindacale nella quale il denunciante trovasi inquadrato, attestante la esattezza dei dati esposti.

Abbonamenti alla tassa sui trasporti di cose con automezzi per l'anno 1943

A termini dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto - legge 22 maggio 1942-XX, n. 772 possono essere consentiti dal Ministero delle Finanze abbonamenti alla tassa sugli autotrasporti di cose, alle ditte che esercitano esclusivamente trasporti a collettame, e alle ditte che effettuano soltanto trasporti per rifornimento di generi alimentari a centri urbani.

Perché sia provveduto con sollecitudine e regolarità alla stipulazione delle relative convenzioni di abbonamento per l'anno 1943, il predetto Ministero con circolare 4 - 9 - 42 n. 151321 ha disposto quanto segue:

Termine per la presentazione delle domande

Le ditte che si trovano nelle condizioni volute dalla citata disposizione, devono farne domanda in doppio esemplare di cui uno solo su carta da bollo di L. 8, al Ministero delle Finanze per tramite delle Intendenze di Finanza non oltre il 30 novembre c. a.

Rinnovo degli abbonamenti in corso

Le ditte che in applicazione dell'art. 10 sopra richiamato abbiano

ottenuto la convalida dell'abbonamento per il periodo 1. agosto - 31 dicembre 1942 e le ditte che hanno continuato a fruire dell'abbonamento per avere corrisposto interamente il canone per l'anno 1942, che producono regolare domanda di rinnovo e sempre quando si trovino nelle condizioni volute dal citato R. decreto-legge n. 772, potranno, in attesa della nuova convenzione, continuare a fruire dell'abbonamento dal 1. gennaio 1943, assumendo con ciò l'obbligo di pagare puntualmente alle scadenze stabilite le rate di tassa, in base al canone fissato nel 1942, salvo conguaglio in confronto del canone che verrà stabilito nel 1943.

Le domande di quelle ditte che non siano al corrente coi pagamenti per l'anno 1942 non debbono essere prese in considerazione.

Nuovi abbonamenti

I nuovi abbonamenti avranno vigore dal giorno in cui verrà stipulata la relativa convenzione au-

torizzata da questo Ministero e quindi per il periodo anteriore le ditte interessate continueranno a corrispondere la tassa nei modi stabiliti dal R. decreto-legge sopra richiamato.

Non saranno consentiti abbonamenti per canoni annui di importo inferiore alle L. 500.

Trasporti considerati a collettame

Potrà essere consentito l'abbonamento alle aziende esercenti imprese elettriche e telefoniche nonché agli esercenti spettacoli da fiera, in quanto i relativi trasporti possono rientrare nell'orbita dei trasporti a collettame.

Risoluzione di quesiti

In risposta a vari quesiti il Ministero delle Finanze ha dichiarato:

1) « Centri Urbani ». - La dizione « Centri Urbani » che si legge nell'ultimo comma del precitato art 10 del R. Decreto Legge n. 772 va intesa nel senso di centro abitato costituente comue e frazione di comune quale risulti indicato nel più recente dizionario

dei Comuni edito dall'Istituto Centrale di Statistica.

2) « Autotrasporti di gas aeriformi ». - Per tali autotrasporti in bombole e per il trasporto di bombole vuote di ritorno, esclusi i gas liquidi, rimangono in vigore le disposizioni contenute nella circolare n. 5185 del 16 marzo 1940 con la quale veniva concessa la riduzione dell'85% della tassa.

3) « Trasporti di ghiaccio ». - Il trasporto del ghiaccio può essere compreso nell'abbonamento consentito per il trasporto di derrate alimentari quando il ghiaccio è trasportato insieme a dette derrate per la loro refrigerazione e conservazione.

4) « Depositi cauzionali ». - Non è stata consentita alcuna proroga per il versamento dei depositi che dovevano essere effettuati entro il 21 agosto u. s. in garanzia del pagamento della tassa sugli autotrasporti e della osservanza delle norme dettate dal R. decreto - legge n. 772.

Per l'omesso o tardivo versamento del deposito cauzionale stesso torna applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 stabilito dall'art. 16 n. 1 dello stesso R. decreto legge.

Tale penalità è unica per ogni denuncia tardivamente prodotta, qualunque sia il numero degli automezzi in essa compresi.

Il film "Rossini,"

E' d'imminente visione anche a Udine il film « Rossini » uscito in occasione del 150° anniversario della nascita del cigno di Pesaro.

Si tratta di una rievocazione cinematografica di prim'ordine sotto la direzione artistica di Luciano Doria (regia di Mario Bonnard) ed interpretata da: Nino Besozzi - Paola Barbara - Camillo Pilotto - Greta Gonda - Armando Falconi - Memo Benassi - Paolo Stoppa - Lamberto Picasso. Vi agiscono pure i cantanti lirici: Gianna Pederzini - Tancredi Pasero - Enzo de Muro - Gabriella Gatti, ecc.

Orchestra e cori dell'EIAR. Il film andrà sullo schermo dell'« Odéon » dal 12 p. v.

Commerciantel

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale. Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

VITA DELLE SOCIETA'

S. A. Friulana Cinematografi Gemona

La S. A. Friulana Cinematografi di Gemona del Friuli, capitale sociale L. 50.000, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1942-XX con un utile netto di L. 48.100,60.

S. A. Lavorazione alluminio «Ala» - Udine

La Società anonima Lavorazione alluminio «Ala» di Udine, col capitale sociale di L. 1.000.000, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1942-XX, con un utile netto di L. 49.232,50.

S. A. Immobiliare "UTINUM," Udine

La S. A. Immobiliare UTINUM con sede in Udine, via F. Mantica 32, col capitale sociale di L. 20.000 ha chiuso il proprio bilancio al 31 marzo 1942-XX, con una perdita di L. 845,11.

Società Italiana Studi Minerari «S.I.M.S.» - Udine

La Società Italiana Studi Minerari «S.I.M.S.» con sede in Udine, via Aquileia 22 con deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti, ha nominato Amministratore unico della Società l'avv. Salvatore Salomone fu Giuseppe.

S. A. Immobiliare Agraria - Udine

La S. A. Immobiliare Agraria di Udine, capitale sociale L. 10.000 ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1942-XX, con una perdita netta di L. 5.257,80.

S. A. Immobiliare Agricola Lagunare - Udine

La S. A. Immobiliare Agricola Lagunare con sede in Udine, capitale sociale L. 10.000, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1942 XX, con una perdita di L. 5.520,15.

S.A.D.A.C. - Panificatori - Udine

La S.A.D.A.C. - Panificatori con sede in Udine per dare alla Società una più esatta e rispondente denominazione in relazione all'attività svolta, con rogito Notaio Cavalieri di Udine, ha deliberato di mutare la denominazione in «S.A. P.A.C.» Società Anonima panificatori acquisti collettivi, Udine, capitale L. 13.000. Venivano anche nominati cinque nuovi ammini-

stratori, essendo dimissionario tutto il Consiglio, nelle persone dei sigg. Francesco Alois, Virginio Bassi, Alessandro Lavaroni, Teonesto Bartolomei, Gino Bartoletto.

S. A. Distilleria Candolini Tarcento

La S. A. Distilleria Candolini di Tarcento, capitale L. 50.000, ha chiuso il proprio bilancio al 30 giugno 1942-XX, con un utile netto di L. 35.279,75.

Ditta Celiberti Giuseppe - Udine

La Ditta Celiberti Giuseppe di Udine, via S. Martino N. 2, autotrasporti, col 2 settembre ha iniziato anche commercio di legna e carbone.

Ditta Marzano Francesco - Udine

La Ditta Marzano Francesco, commercio vini, con sede in Udine Via Marsala 34, in seguito all'atto divisionale del 26 settembre 1942-XX, viene continuata sotto la stessa denominazione dal signor Onofrio Marzano fu Francesco.

Ditta Plaino Giuseppe - Udine

La Ditta Plaino Giuseppe, fabbrica cordami, vendita prodotti di canapa ed articoli di merceria e profumerie, con sede in Udine, viale 23 Marzo, in seguito al decesso del sig. Giuseppe Plaino, viene continuata, sotto la stessa denominazione, dagli eredi: Plaino Giovanni e Francesco fu Giuseppe e Zilli Olimpia vedova Plaino. Procuratore Plaino Giovanni.

Consultateci liberamente

*** Ogni qualvolta vi trovate un po' perplessi nel risolvere un problema, chiedetevi: « Non è forse questo, uno di quei casi in cui potrei domandare un suggerimento al « Commercio Friulano »? »

*** Consultateci LIBERAMENTE: vi risponderemo sempre. Questo nostro servizio è del tutto gratuito; soltanto nei casi eccezionali che richiedessero speciali spese (per indagini, sopralluoghi od altro) vi sarà domandato, preavvisandovi, il puro rimborso. Scrivere a « Commercio Friulano » Via C. Ciano 7, Udine.

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 5.650.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

ABBIGLIAMENTO

L'inventario delle esistenze al 31 Ottobre 1942 - XXI Norme per i negozianti, industriali ed artigiani

In relazione all'inizio del nuovo periodo di tesseramento (dal 1 novembre 1942 XXI al 31 dicembre 1943 XXII) ed alle variazioni di punteggio stabilite, il Ministero delle Corporazioni ha disposto l'inventario delle esistenze alla mezzanotte del 31 ottobre 1942 XXI, di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria e borse di pelle o cuoio, tesserati.

Ecco le norme che regolano l'inventario stesso che ha lo scopo di rilevare la quantità e il punteggio corrispondente secondo l'equivalenza in punti stabilita con la nuova Tabella Ministeriale A:

1. - Sono soggette all'inventario:

a) le merci tesserate di cui è consentita la vendita;

b) le merci bloccate esistenti presso le aziende;

c) le merci tesserate di pertinenza delle aziende stesse, giacenti a qualsiasi titolo presso terzi non soggetti all'obbligo di denunciarle (manufatti propri passati in tintoria, presso confezionisti per la trasformazione in confezioni, merci sequestrate a qualsiasi titolo, ecc.).

2. - L'inventario si riferisce alle calzature, ai manufatti tessili, agli oggetti di vestiario, alla valigeria ed alle borse di pelle o cuoio — prodotti finiti e soggetti a razionamento — anche se comunque impegnati per l'esportazione. Sono pure soggetti alla rilevazione i tessuti e i filati greggi quando siano giacenti presso confezionisti, grossisti, dettaglianti o presso terzi per conto dei confezionisti stessi, grossisti o dettaglianti.

Si avverte che i laboratori di confezioni, siano essi industriali o artigiani, includeranno nell'inventario, oltre alle confezioni, anche i tessuti, i filati da cucire, da ricamo, da rammenando, da imbastire e da negozio in loro possesso.

3. - Nell'inventario non devono essere inclusi gli articoli prodotti e impiegati con regolare commessa per le Amministrazioni Militari. Ove, per qualsiasi motivo, le predette merci non fossero utilizzate ai fini suddetti, dovranno essere annotate sui registri di carico e scarico entro le 24 ore dal momento in cui si rendono disponibili per il consumo interno.

4. - Sono tenute a compilare l'inventario le aziende industriali o artigiane (produttrici o confezioniste), grossiste, rappresentanti, dettaglianti, ambulanti, le aziende importatrici anche se acquistano esclusivamente dall'estero e quelle esportatrici anche se vendono esclusivamente all'estero.

5. - L'inventario si dovrà compilare su moduli separati per ciascun stabilimento, laboratorio, magazzino, negozio di vendita, bottega, ecc., anche se situati nello stesso comune.

6. - Le merci viaggianti alla mezzanotte del 31 ottobre 1942 XXI, che giungeranno in possesso dei destinatari dopo che essi abbiano consegnato l'inventario al C.P.C., i destinatari ne faranno denuncia suppletiva al C.P.C., sempre in triplice copia, il 30 novembre 1942 XXI.

Le Ditte destinatarie comprenderanno nella denuncia suppletiva anzidetta anche le merci viaggianti alla data del 31 ottobre 1942 XXI, non giunte in loro possesso alla data del 30 novembre 1942 XXI, per le qua-

li avranno ricevuto dalle aziende speditrici, notizia di spedizione a mezzo fattura, nota di consegna od altro mezzo.

7. - Gli inventari vanno compilati sui moduli I.M.T.A. predisposti dal « Comcordit » e distribuiti a cura del C.P.C. I moduli I.M.T.A. 1, 2, 3, 4 e 5 servono per l'elencazione anali-

Chi non fornisce dati esatti commette un reato contro lo Stato ed è soggetto alle gravi sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

tica delle merci inventariate, mentre il modulo « R » I.M.T.A. (riepilogo) serve per riassumere i dati raccolti nei moduli sopraccitati, e ad indicare la situazione complessiva in quantità e in punteggio dello stabilimento, laboratorio, magazzino, negozio o bottega a cui si riferisce.

Tutti i moduli vanno redatti in tre copie.

I prodotti tipo dovranno essere tenuti distinti da quelli non

Nuove norme per la tenuta dei registri per i negozianti dell'abbigliamento

Il Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con circolare 118/C del 23 ottobre 1942 XX, in ottemperanza a quanto ha stabilito il Ministero delle Corporazioni con il D. M. 21 ottobre 1942 XX, ha emanato le seguenti norme per la tenuta dei registri di carico (R. C. D.) e scarico (R. S. D.) per venditori al pubblico (siano essi ambulanti, artigiani, commercianti od industriali) delle calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria o borse di pelle o cuoio tesserati, che vengono istituiti a far tempo dal 1 novembre 1942 XXI.

a) La regolare tenuta dei registri è obbligatoria per i venditori al pubblico di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria e borse di pelle o cuoio.

b) I registri esauriti vanno conservati dal venditore e tenuti a disposizione del Comcordit per le verifiche che riterrà opportuno di disporre.

c) Le eventuali irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico, cadranno sotto le sanzioni previste dalla Legge 8 luglio 1941 XIX, n. 645.

Sono particolari ai rispettivi registri le seguenti altre norme:

REGISTRO DI CARICO:

a) Il registro di carico deve indicare chiaramente la consistenza ed il movimento del carico delle calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria e borse di pelle o cuoio, soggetti a distribuzione tessera-

b) Le registrazioni vanno iniziate col carico della dotazione di ciascuna azienda, desunta dall'inventario al 31 ottobre 1942 XXI, presentato al C. P. C. di giurisdizione, trascrivendo

tipo secondo le indicazioni contenute nei moduli stessi. Le 3 copie dell'inventario vanno consegnate al Consiglio Provinciale delle Corporazioni nella cui giurisdizione trovasi la sede del singolo stabilimento, laboratorio, magazzino, negozio di vendita, bottega, ecc. entro il 15 novembre 1942 XXI.

Il C.P.C., dopo avere verificato e controllato le tre copie d'inventario, nell'applicazione del punteggio e nella completezza degli altri dati, numererà l'inventario in ordine di presentazione delle singole ditte e riporterà il numero stesso su ciascun modulo nell'apposita casella. Indi trasmetterà l'originale all'Ufficio Centrale di Statistica per l'Alimentazione ed i Consumi Industriali (Via Cesare Balbo, n. 14, Roma) entro il 30 novembre 1942 XXI. Le denunce suppletive (relative alle merci viaggianti) dovranno essere spedite a parte, entro il 15 dicembre 1942 XXI contrassegnate con il numero di presentazione dell'inventario a suo tempo consegnato al C.P.C.

Una copia sarà trattenuta dal C.P.C. stesso. La terza copia sarà restituita al denunciante col timbro del C.P.C. attestante la data di consegna.

Il denunciante tratterrà presso di sé la terza copia dell'inventario restituitagli dal C.P.C. debitamente vistata, tenendola a disposizione degli Ispettori del « Comcordit ».

nella prima riga delle rispettive colonne, il valore in punti delle calzature, dei manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria e borse di pelle o cuoio appartenenti rispettivamente a ciascuna delle dodici categorie merceologiche stabilite con circolari 42/C e 74/C del Comcordit.

La composizione merceologica delle dodici categorie in oggetto ed il punteggio dei singoli articoli, sono riportati nei moduli dell'inventario da redarre il 31 ottobre 1942 XXI.

c) Successivamente vanno registrate in ordine cronologico le partite di merci tesserate immesse nell'Azienda, nel giorno di ricevimento.

Dette registrazioni devono essere eseguite entro le 24 ore.

Per ogni registrazione va indicata nella colonna 1 la data di ricevimento della merce, nella colonna 2 il numero della fattura o del documento equipollente (per numero di fattura si intende il numero dato a norma di legge da chi la riceve), nella colonna 3 l'operazione di carico e cioè, se trattasi di acquisto, di merce trasformata, di trasferimenti interni aziendali; di resi di merce venduta, ecc.

d) I dettaglianti che svolgono anche l'attività di confezionisti di articoli tesserati, dovranno registrare, nel carico, gli articoli confezionati prodotti, nonché gli articoli tesserati destinati alla loro produzione (ad esempio, un dettagliante che confeziona abiti, registrerà, nel carico, il ricevimento dei tessuti e delle fodere occorrenti, li scaricherà nel libro di scarico all'atto del loro passaggio in lavorazione, e segnerà nel libro di carico gli articoli confezionati non appena essi siano finiti, attribuendo loro il punteggio relativo e procedendo all'operazio-

Stato Civile di Udine

Dal 18 Ottobre al 1 Nov. 1942 - XXI

Nati	62
Morti	55
Matrimoni	36

ne di scarico sull'apposito registro entro le 24 ore dall'avvenuta vendita al consumatore).

e) Alla fine di ogni mese le ditte faranno i totali del carico delle varie colonne di punteggio delle categorie merceologiche e sottrarranno da esse i totali delle colonne corrispondenti del registro di scarico, determinando così il carico iniziale in punti, dei prodotti tesserati delle varie categorie merceologiche del mese successivo.

REGISTRO DI SCARICO:

a) Il registro di scarico deve indicare chiaramente le uscite o trasformazioni di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, valigeria e borse di pelle o cuoio, soggetti a tesseramento.

b) Si devono registrare per valore di punteggio, in ordine cronologico le vendite globali giornaliere, distinte per le dodici categorie merceologiche, stabilite con circolare 42/C e 74/C del Comcordit, la cui composizione merceologica è indicata nei moduli di inventario da redarre al 31 ottobre 1942.

c) Vanno pure registrati, secondo le norme sopra indicate, gli scarichi di prodotti tesserati, causati dal passaggio in lavorazione di manufatti tessili che vengono confezionati dal dettagliante stesso, da eventuali furti, smarrimenti, distruzioni, resi a fornitori, ecc.

d) Alla fine di ogni mese le ditte devono fare i totali degli scarichi delle varie colonne merceologiche di punteggio, confrontare che il totale complessivo scaricato corrisponda ai punti raccolti, aumentato dagli scarichi per gli eventuali passaggi in lavorazione, furti, smarrimenti, distruzioni, resi a fornitori, ecc.

e) I totali degli scarichi delle varie colonne di punteggio, di cui al punto d), verranno riportati nelle rispettive colonne del registro di carico per determinare il carico iniziale in punti dei prodotti razionati del mese successivo, mentre verranno chiuse con barrature, le colonne del registro di scarico, di guisa che per ogni mese lo scarico cominci nuovamente da zero.

Come già detto con circolare n. 116/C, dell'8 ottobre corrente anno, del Comcordit, le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno essere invitate a provvedersi di detti registri in tempo utile e a distribuirli a tutte le ditte interessate.

I modelli sono stati approntati dalla Tipografia Atena, via del Gazometro 25, Roma, che può fornirli alle Organizzazioni predette al prezzo di L. 5.20 per ogni registro di carico e di scarico, comprese le spese postali o ferroviarie di recapito, a mezzo collo espresso.

Le Organizzazioni di categoria potranno cedere alle ditte venditrici al pubblico i registri anzidetti al prezzo di L. 6 la copia. Le Organizzazioni provinciali che ritenessero conveniente di fare stampare in luogo i registri, potranno farlo a condizione che essi siano uguali al modello predisposto, che potranno richiedere, contro pagamento, alla Tipografia Atena.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

L'anagrafe commerciale

NUOVE ISCRIZIONI

34842 - Bertoni Adamo Lorenzo — Udine, via Bartolini — Vendita libri.

34858 - Cosolini Giuseppina — Udine, via della Valle 4 — Vendita ambulante di frutta e verdura.

34837 - De Blasio Anna — Udine, via Pracchiuso 3 — Osteria con alloggio.

34862 - Kaucic Vladimiro — Udine piazzale Osoppo 2 — Negozio generi alimentari.

34836 - Pagliano Maria — Udine — Combustibili.

34857 - Sandri Eurico — Sede della ditta in Verona e filiale in Udine, via A. Lazzaro Moro 33, — Impresa costruzioni lavori in legno.

34872 - Società Anonima Distillatori del Friuli — Udine, via Manin N. 18 — Acquisto materie prime e macchine, lavorazione prodotti, sottoprodotti, distilleria, vinacce e frutta.

34881 - Romano Giacomo — Arta, fraz. Zuglio — Rivendita pane.

34840 - Di Monte Alberto — Arterga, via Villa N. 37 — Servizio noleggio di autorimessa.

34852 - Cipolat Attilio — Aviano, Chincaglierie, cartoleria, cancelleria, mercerie e filati, profumerie, giocattoli e minuterie metalliche.

34874 - Baracetto Luigi — Bagnaria Arsa — Mediatore.

34875 - Venosi Maria ved. Del Bianco — Bagnaria Arsa — Osteria generi alimentari diversi.

34845 - Romano Fulvio — Basiliano — Macinazione cereali.

34844 - Romano Giacomo — Basiliano — Azienda elettrica.

34866 - Bertolussi Beniamino — Castelnuovo del Friuli — Vendita al minuto in forma ambulante di verdura, legumi e frutta.

34873 - Feruglio Maria — Cervignano del Friuli — Articoli sanitari e profumerie (garze, cotone, dentifrici, articoli gomma, polveri piriche, aghi, siringhe, ecc.).

34882 - Società Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici (S.I.C.E.L.P.) dei Fratelli Scalera — Sede

della Ditta in Roma e filiale in Cervignano del Friuli — Appalti di lavori pubblici e costruzioni.

34869 - Ronzon Raffaello — Gemona del Friuli — Rappresentante di commercio.

Un lutto del rag. D'Andrea

Domenica 8 u. s. si sono svolti i funerali della buona e compianta signora Maria Marcolina adorata compagna del rag. cav. Giacomo D'Andrea direttore della Cooperativa Friulana di Consumo.

La mesta cerimonia, cui hanno partecipato operatori, commercianti e cittadini di ogni categoria sociale, è riuscita una vera dimostrazione di affetto, di rimpianto e di commossa solidarietà.

Possa esser ciò di conforto all'egrogiu camerata così profondamente colpito nei suoi affetti famigliari.

A lui, e parenti, le condoglianze della Direzione e dell'Amministrazione de « Il Commercio Friulano ».

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - APTI GRAFICHE FRIULANE

Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Macchine per scrivere

di occasione

NAZIONALI ED ESTERE

Olivetti - Underwood

Continental ecc. ecc.

ricostruite

Solo una Ditta perfettamente

attrezzata può offrirvi vere

occasioni

Ditta Enrico Tudelli

UDINE

Via Mercatovecchio 19 - tel. 12-29

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.

Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA

MALATTIE VENEREE e PELLE

Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20

UDINE: Vicolo Brovedan 6

Telefono 13-66

(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA

(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360

Aut. Pref. 8775 - Udine 8.6-928

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze

Udine - Via Riva 32 - Telef. 682

dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

MALATTIE NERVOSE Dr. L. MEZZINO

già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli

Medico Ospedale Psichiatrico

UDINE - Via Volturno, 33

Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna

Primario Ospedale Civile

Specialista Malattie dei BAMBINI

Via Roma 16 - Tel. 15-63

Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI

Doc. della R. Università di Padova

Primario dell'Ospedale Civile

UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22

Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE

MALATTIE REUMATICHE

SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1

dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 15-17